

Nel testo qui riportato, vengono evidenziate le modifiche apportate dal **DM 28 novembre 2023, n. 384** al DM 5 agosto 2021, n.292, recante *“Riparto di quota parte del fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno e la promozione della ripresa degli spettacoli. Il presente decreto è stato precedentemente modificato anche dal DM 14 ottobre 2021 n. 355.* Il medesimo testo è stato realizzato esclusivamente per facilitare l'utente nella lettura e nella comprensione dell'articolato. Non ha pertanto valore giuridico e riveste carattere meramente documentale.

## **DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 2021. – REP. 292**

### **Riparto di quota parte del fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno e la promozione della ripresa degli spettacoli**

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2020, recante *“Atto di indirizzo recante gli obiettivi strategici della società a responsabilità limitata «Istituto luce – Cinecittà» da realizzarsi nell’anno 2020 e per il triennio 2020 – 2022”*;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 89;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 36;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*;

RILEVATA l'opportunità di sostenere la ripresa delle programmazioni delle sale cinematografiche, dei teatri, delle sale da concerto e degli altri luoghi di spettacolo dal vivo, anche attraverso campagne di informazione e comunicazione dedicate;

## DECRETA

### Art. 1

*(Riparto di quota parte del fondo di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

1. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari a euro 7,5 milioni per l'anno 2021 è destinata:

a) per una sottoquota pari a 2,5 milioni di euro, al sostegno, attraverso campagne di informazione e comunicazione, della ripresa delle programmazioni delle sale cinematografiche,

b) per una sottoquota pari a 5 milioni di euro, al sostegno, attraverso campagne di informazione e comunicazione, della ripresa delle programmazioni dei teatri, delle sale da concerto e degli altri luoghi di spettacolo dal vivo.

“1-bis. Una quota parte del Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a euro 5 milioni per l'anno 2021, è destinata:

a) per una sottoquota pari a 2,5 milioni di euro, al sostegno, attraverso campagne di informazione e comunicazione, della ripresa delle attività di musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura,

b) per una sottoquota pari a 2,5 milioni di euro, al sostegno, attraverso campagne di informazione e comunicazione, della filiera dell'editoria, del libro e della lettura.

2. Le risorse di cui ai commi 1 e *1-bis* sono assegnate alla Direzione generale Cinema e audiovisivo, la quale, d'intesa con la Direzione generale Spettacolo con riferimento alle iniziative di cui al comma 1, lettera b), con la Direzione generale Musei con riferimento alle iniziative di cui al comma *1-bis*, lettera a), e con la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore con riferimento alle iniziative di cui al comma *1-bis*, lettera b), anche avvalendosi dell'Istituto Luce Cinecittà, promuove la realizzazione e la diffusione di campagne di informazione e comunicazione volte a sostenere la frequentazione di cinema, teatri, sale da concerto e altri luoghi di spettacolo dal vivo, musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sanitaria, nonché per il sostenere la filiera dell'editoria e promuovere il libro e la lettura”.

**3. Le risorse non erogate per la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione, per il sostegno attraverso campagne di informazione e comunicazione della ripresa delle programmazioni dei teatri, delle sale da concerto e degli altri luoghi di spettacolo dal vivo, di cui al precedente comma 1, lettera b) e per il sostegno della filiera dell'editoria, del libro e della lettura, di cui al comma 1 bis, lettera b), sono destinate alla realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive.**

Art. 2

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite sul pertinente capitolo di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 11 – Direzione generale Cinema e audiovisivo dello stato di previsione del Ministero della cultura.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 5 agosto 2021

IL MINISTRO